



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 358 DEL 08/09/2025 REG. GEN.
N. 100 DEL 08/09/2025**

OGGETTO: Trattativa sul MEPA per l'affidamento del servizio di Assistenza Specialistica fino al 31.12.2025 dell'A.S. 2025/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.° 113 del 28.08.2025 con la quale si confermavano alcune iniziative nel campo dell'integrazione scolastica, fino al 31.12.2025 dell'anno scolastico 2025/2026, quali l'assistenza alle autonomie, l'assistenza mensa e il preingresso scolastico;

Premesso che:

- per quanto riguarda l'assistenza alle autonomie si richiama la Legge 5 febbraio 1992 n.° 104, legge quadro per i diritti delle persone diversamente abili, che prevede l'integrazione del bambino – riconosciuto tale a seguito di certificazione sanitaria sulla base di una diagnosi funzionale dell'A.S.L. di appartenenza - nella struttura scolastica;
- è di competenza dei Comuni, in situazioni di particolare gravità, individuate dalla scuola sulla base di una diagnosi funzionale, di un Profilo Dinamico Funzionale e di un Piano Educativo individualizzato, l'assistenza per l'autonomia che sarà svolta, nel limite delle risorse disponibili con interventi specialistici espletati con personale professionale o con cooperative;
- sono pervenute le richieste da parte dell'Istituto Comprensivo Venasca – Costigliole Saluzzo e da parte dell'Istituto Comprensivo di Saluzzo relativamente al fabbisogno delle ore di assistenza specialistica per l'anno scolastico 2025/2026, ed è stato assegnato un monte ore settimanale complessivo di 65 ore (suddiviso in n. 50 ore all'Istituto Comprensivo Venasca – Costigliole Saluzzo e n. 15 ore all'Istituto Comprensivo di Saluzzo, suscettibile peraltro di aggiornamenti in relazione ai fabbisogni);
- con deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, l'Amministrazione ha emanato le opportune direttive, che si fanno integralmente proprie, considerandole anche quale supporto motivazionale per il presente affidamento;

Dato atto che si rende necessario provvedere a fornire il servizio di assistenza specialistica per i l periodo che va dal 10.09.2025 al 31.12.2025 dell'anno scolastico 2025/2026,

Considerato che è stata stimata una spesa inferiore a € 140.000,00;

Rilevato che, alla data odierna, non risulta attivata da CONSIP S.p.A. e da altri soggetti aggregatori una specifica convenzione avente ad oggetto l'acquisizione del servizio i in questione;

Dato atto che

- in data 31/03/2023 è stato approvato il D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- l'art. 226 comma 1 prevede che *"Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023"*;
- l'art. 229 comma 2 prevede che *"Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023"*;
- l'art. 225 comma 16 prevede che *"A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati"*;

Visto che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificata/o è inferiore a € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Richiamati:

- l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione dirigenziale indicante:
 - a) il fine che si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato che:

- a) con l'aggiudicazione della fornitura in esame ed il conseguente contratto s'intende procedere alla fornitura del servizio di assistenza specialistica fino al 31.12.2025 dell'anno scolastico 2025/2026;
- b) il contratto avrà per oggetto l'affidamento della servizio di cui al precedente punto a) e sarà stipulato a corpo;
- c) che sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- d) che la procedura di aggiudicazione del servizio e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi dell'art. 50, comma 1°, D. Lgs. 36/2023 che prevede che per lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

Preso atto che in data 04.09.2025 è stata inviata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – una richiesta di preventivo (RDO n. **5604952**) a “il Cortile Società Cooperativa Società – Impresa Sociale”, con sede in Villanova Mondovì (CN), sulla base delle motivazioni sopra richiamate;

Dato atto che l'operatore economico ha presentato l'offerta richiesta prevedendo:

- un costo orario di € 19,00 oltre I.V.A per assistenza specialistica fornita presso l'Istituto Comprensivo Venasca Costigliole Saluzzo – Sede di Costigliole Saluzzo;
- un costo orario di € 20,00 oltre Iva per assistenza specialistica fornita presso l'Istituto Comprensivo di Saluzzo – Sede di Saluzzo;

Considerato che l'ammontare presunto di spesa per il periodo che va dal 10.09.2025 al 31.12.2025 dell'anno scolastico 2025/2026 in base alle ore assegnate ai due Istituti è di € 18.750,00+ iva 5% per un totale complessivo presunto di € 19.687,50;

Rilevato che il preventivo risulta essere conforme alle esigenze dell'Amministrazione e che il prezzo offerto è congruo;

Dato atto che "il Cortile Società Cooperativa Società – Impresa Sociale". è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) generata dalla procedura online in data 07.07.2025 INAIL_49859674 con scadenza 04.11.2025 dal quale risulta che "il Cortile Società Cooperativa Società – Impresa Sociale" con sede a Villanova Mondovì, Via Forzani 2, è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

Considerato che:

-per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle vigenti leggi, alla generazione del **C.I.G B8264C612F**;

Richiamati:

- la deliberazione del C.C. n. 23 del 19.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2025;
- la deliberazione della G.C. n. 9 del 16.01.2025 di approvazione del P.E.G. 2025/2027;
- il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto le linee guida ANAC approvate;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la presente costituisce determinazione a contrattare e di **approvare** la stessa, relativamente alla fornitura del servizio di assistenza specialistica per il periodo che va dal 10.09.2025 al 31.12.2025 dell'anno scolastico 2025/2026;

2. **Di stabilire** che la procedura di aggiudicazione sarà fatta ai sensi dell'art. 50, comma 1, D. Lgs. 36/2023 che prevede che per lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

3. **Di confermare** il servizio di assistenza alle autonomie, disponendo come indicato nelle deliberazioni di Giunta n. 113/2025 la messa a disposizione di n. 65 ore settimanali complessive, così suddivise:

- n. 50 ore settimanali all'Istituto Comprensivo Venasca Costigliole Saluzzo per gli alunni residenti, per i quali sono pervenute le richieste di assistenza specialistica, attribuendo all'Istituto Comprensivo la ripartizione delle ore tra i tre ordini scolastici (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) da assegnare agli alunni in base ai bisogni specifici dichiarati, con possibilità di variazione in relazione a minori o maggiori fabbisogni;

- n. 15 ore settimanali all'Istituto Comprensivo Saluzzo per l'alunno residente e frequentante detto Istituto (scuola primaria C.A. Dalla Chiesa);

con possibilità di variazione in relazione a minori o maggiori fabbisogni; affidamento come da premessa, applicazione della "clausola sociale" di cui all'art. 57 del d. lgs. N. 36/2023;

4. **Di approvare** la trattativa diretta n. **5604952** nei confronti de "Il Cortile società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale" Partita IVA 02345160044, alle condizioni previste in fase di presentazione dell'offerta;

5. **Di dare atto** che per il fabbisogno di spesa é di complessivi presunti euro 18.750,00 oltre I.V.A. 5%, per un totale complessivo di € 19.687,50, cui si fa fronte con i seguenti stanziamenti di bilancio 2025;

6. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme:

Esercizio	2025	
Importo	19.687,50	
Esigibilità	31/12/2025	
Capitolo	4100/181	
Missione	4	
Programma	6	
Titolo	I	
Macro	103	
Piano Finanziario	U. 1.03.02.15.999	
Creditore	Il Cortile Società Cooperativa Sociale -Impresa Sociale	
	CIG B8264C612F	CUP =====

7. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

8. Di dare atto che:

- la stipula del contratto sarà regolarizzata ai sensi dell' articolo 18, c. 1 del D. Lgs 36/2023 mediante scambio di lettere secondo gli usi del commercio;
- è individuato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 c. 1 e 3 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. L'Arch. Fabrizio Giacomo Nasi.

9. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire le seguenti clausole:

- termine di esecuzione del servizio: 31.12.2025;
- misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra: 1 per mille per ogni giorno di ritardo;
- l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni dell'art 120 del medesimo D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
- di essere a conoscenza che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 18.08.2021, il concessionario/appaltatore/lavoratore/collaboratore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente affidamento s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune;
- l'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53 – comma 16 ter – del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del committente stesso, nei confronti dell'appaltatore, ne triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 4 e 50 della legge 06/11/2012, n. 190", anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del committente, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
- obbligo per l'appaltatore di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'appaltatore dichiara di accettare e approvare la disciplina del Patto di integrità approvato con Delibera della G.C. n. 16 in data 26/01/2023;

10. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DARE ATTO che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 08 settembre 2025

**Il Responsabile del Servizio
NASI FABRIZIO GIACOMO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa